

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 51 del 22-09-2021

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto: | Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale - triennio 2021/2023. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 11:50, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg.:

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| CANGIALOSI GIUSEPPE VIRGILIO | SINDACO | P |
| AMARASCO MARCO | ASSESSORE | P in videoconferenza |
| PLESCIA TIZIANA | ASSESSORE | P |
| TARDIOLO FRANCESCA MARZIA | VICE SINDACO | P |

Presiede l'adunanza il **SINDACO, CANGIALOSI**.

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, GIOVANNI PANEPINTO in videoconferenza**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:

Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di essere approvata;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

CON votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di APPROVARE, la proposta di deliberazione che si allega al presente atto, per farne parte integrante;

Indi data l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

La Giunta Municipale con separata votazione unanime

DELIBERA

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 56 del 15-09-2021

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto: | Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale - triennio 2021/2023. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Ufficio proponente: A.G. - PERSONALE

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 15-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Anita Cicoria

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 15-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO Anita Cicoria

PROPOSTA

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91, comma 1, D. Lgs. 267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art.3 del D.L. 90/2014, convertito il legge 114/2014, e ss. mm. ii. il quale ha disposto che relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato:

- Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente(...).
- Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dell'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
- I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo”;

Visto l'art.1 comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n.190, che così recita “ *Le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinarie dei processi di mobilità(...)*;

Visto l'art.4, comma 3 del D.L. n.78/2015, come convertito che ha integrato il disposto del terzo periodo dell'art. 3 comma 5, del decreto legge n.90/2014 convertito in legge 114/2014, con l'espresso riconoscimento agli Enti Locali della facoltà di recuperare le quote di turn over non utilizzate ai fini assunzionali del triennio precedente (2011/2013);

Visto l'art.3 comma 5 del D.L. 90/2014 e s.m.i. come modificato dal D.L. 4/2019 per il quale:

- Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto 6 luglio 2012, n.95, precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art.16 comma 9, del decreto legge 2012 n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135. La predetta facoltà ad assumere è fissata convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dell'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557,557 -bis e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006 n.296. A

decorrenza dell'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile: è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al precedente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 185, comma 2-bis, del citato decreto legge n.112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;

Rilevato che la circolare 1/2015 dei Ministri per la Semplificazione e PA e per gli Affari Regionali ha fornito indicazioni della portata applicativa del comma 424 anzi richiamata e che “Le regioni(...) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma) (...)Il budget che è vincolato dalla Legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015”. Prosegue la circolare “Nelle more del completamento del procedimento di cui commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle. Rimangono consentite le assunzioni, a valere sul budget degli anni precedenti”;

Visto l'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e s.m.i. che dispone testualmente quanto segue: “Le amministrazioni di cui all'articolo 3 comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,n.114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017, 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 Dicembre 2006,n.296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del ministero dell'interno di cui all'art.263 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo prima delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo dal presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n.190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Agosto 2014, n.114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno n.90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

Visto l'art.1 comma 479, lette. D) della legge 11 dicembre 2016 n.232 che dispone per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti -popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per

classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Richiamate:

- La deliberazione n.26/2015 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la quale la Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto “ gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferite alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art.1 comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;
- Le deliberazioni n.119/2015 e 306/2015 della Corte dei Conti , Sezioni di controllo per la Regione Siciliana con le quali era stato chiarito che le previsioni di cui al comma 424 e ss. Dell'art.1 della L.190/2014 trovano applicazione nell'ordinamento della Regione Siciliana;
- La deliberazione n.28/2015 della Corte dei Conti-Sezione delle autonomie con la quale la Corte dei Conti ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 - “ il riferimento al triennio precedente inserito nell'art.4, comma 3 del D.L. 78/2015 che ha integrato l'art.3 comma 5 del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni”;
 - “ con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso di anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5 quater, del D.L. n.90/2014 va calcolato imputando la spese a regime per l'intera annuale;
- La deliberazione n.25/2017 della sezione delle autonomie della Corte dei conti ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 - “ la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alla cessazioni di servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
 - “la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza,calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
 - “i resti assunzionali sono rappresentanti dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti *ratione temporis* dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”;

Preso atto dell'art.6, commi 2 3,6 del D. lgs.n.165/2001, come da ultimo modificato con d.lgs.25 maggio 2017, n.75 che dispongono testualmente quanto segue: “ 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35 comma...(....) Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

Dato atto che:

- Le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale della Funzione Pubblica di cui all'art.6-ter (che con riguardo alle regioni, agli enti regionali, devono essere previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della

legge 5 giugno 2003, n.131) sono state adottate, giusto comunicato del 09.05.2018 e previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.173 del 27.07.2018;

- Dalle citate linee di indirizzo di desume che le stesse definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti". Esse superano il "tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi completate. Secondo l'impostazione definita dal d.lgs. 75/2017, la nuova dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti Locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definitivo dalla normativa vigente. Per i comuni le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigente relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa";
- Queste le linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogni fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni. **Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato il relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.**

Richiamati , al riguardo, gli orientamenti della Corte dei Conti per cui "per il tetto di spesa potenziale degli enti locali soggetti al patto di stabilità si identifichi con la spesa media del personale nel triennio 2011-2013, le linee di indirizzo introdotte dal DM 08/05/2018, all'art.2 comma 2.1 prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art. 6 del D Lgs.n.165/2001, come modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.75/2017, affermano che " la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile.....e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente".**Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno del personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini".**

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20/08/2020 che approva il Piano di fabbisogno del Personale per il triennio 2020/2022, in conformità a quanto previsto dalla legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) e ridetermina la Dotazione Organica dell'Ente come segue:

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2020

CATEGORIA "C"

| Profilo professionale | n. Unità | n. Posti Coperti | n. Posti Vacanti |
|-----------------------------|----------|------------------|------------------|
| Resp. area Tecnica 36 h | 1 | 1 | 0 |
| Resp.le area Contabile 36 h | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|-----------|----------|
| Istruttore Amministrativo | 36 h | 1 | 1 | 0 |
| Ispettore di Polizia Municipale | 36 h | 1 | 1 | 0 |
| Agente di Polizia Municipale | 24 h | 1 | 1 | 0 |
| Agente di Polizia Municipale | 32 h | 1 | 1 | 0 |
| Istruttore Contabile | 36 h | 1 | 1 | 0 |
| Istruttore Amministrativo | 24 h | 5 | 5 | 0 |
| TOTALE | | 12 | 12 | 0 |

CATEGORIA "B"

| Profilo Professionale | n. Unità | Posti Coperti | Posti Vacanti |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Esecutore Amministrativo 36 h | 1 | 1 | 0 |
| Esecutore di Servizi Generali 24 h | 9 | 9 | 0 |
| TOTALE | 10 | 10 | 0 |

CATEGORIA "A"

| Profilo Professionale | n. Unità | Posti Coperti | Posti Vacanti |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|
| Operaio Generico 36 h | 3 | 3 | 0 |
| TOTALE | 3 | 3 | 0 |

Atteso che, alla data odierna, pertanto, la dotazione organica tradotta nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, risultano in servizio:

- N.22 dipendenti di cui n. 4 a tempo indeterminato;
- un dipendente incaricato di P.O. dell'area tecnica categoria C profilo economico C2, rimasto in servizio presso questo Ente fino al 13/01/2021;
- n. 15 con contratto individuale di lavoro part-time a 24 h;
- n. 1 a 32 h;
- n. 1 a 36 h;
- N.1 dipendente ex art.557 comma 1, L.331/2004 a 12 ore settimanali di un Istruttore Direttivo Tecnico sino al 31/07/202, con proroga a tutto il 31/12/2021, giusta determinazione sindacale n. 4 del 13/08/2021;

Rilevato che sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 33 del D.L. n.34/2019 e dal Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'economia e Finanze dell'interno del 17 Marzo 2020, i comuni, articolati per dimensioni demografiche sono suddivisi a secondo del rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato (senza alcuna deroga) ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati al netto del Fondo di Crediti di dubbia esigibilità del bilancio preventivo dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo, e che sulla base di questa classificazione il comune è inserito nella fascia degli enti con elevata incidenza di spesa del personale;

Dato atto che le capacità assunzionali 2021 potenziali per cessazioni 2020 sono le seguenti:

Capacità assunzionale 2021 per cessazione 2020

| Cat | Personale Cessato | Data Cessazione | Costo spesa annua |
|-----|-------------------|-----------------|-------------------|
| A | 1 | 01/08/2020 | 27.102,49 |
| B | 1 | 01/06/2020 | 28.666,84 |
| C | 1 | 01/10/2020 | 31.608,01 |

Dato atto, altresì, che le suddette capacità assunzionali **non** verranno utilizzate;

- A decorrere dal 2025 i comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 indicata nel citato decreto, applicano un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia;
- Ritenuto, pertanto che il graduale rientro della percentuale attuale del 53,93% a quella proposta dalla legge entro il 2025 pari al 33,50%, avverrà secondo le risultanze della tabella che segue:

| Annualità' | Spesa del personale | Entrate correnti al netto del FCDE | Rapporto |
|------------|---------------------|------------------------------------|----------|
| 2020 | 794.326,74 | 1.582.034,78 | 50,21% |
| 2021 | 502.415,05 | 1.438.778,19 | 34,92% |
| 2022 | 471.964,98 | 1.432.978,19 | 32,93% |
| 2023 | 447.547,63 | 1.432.978,19 | 31,23% |
| 2024 | 447.547,63 | 1.432.978,19 | 31,23% |

- *La circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze e il Ministro dell'Interno, datata 08.06.2020, stabilisce che, al fine di non penalizzare i comuni che prima del 20 aprile 2020 hanno avviato procedure assunzionali anche con riguardo a budget relativi ad anni precedenti, con riferimento al solo anno 2020, siano fatte salve le predette procedure purchè siano state effettuate entro il 20 Aprile, le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge 165/2001;*
- **Che in ragione delle disposizioni normative, la dotazione organica si risolve di fatto, in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere superata dal PTFP;**
- Che il Comune nell'ambito PTFP 2021/2023 procede alla rimodulazione della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati;
- Che pertanto, la spesa potenziale massima nel PTFP 2021/2023, per la pianificazione dei fabbisogni di personale della Funzione pubblica è prevista:
 - 1) riconducendo la consistenza di personale in servizio oneri finanziari teorici di ciascun posto, sulla base dei valori del trattamento fondamentale delle singole categorie contrattuali;
 - 2) verificando le relative capacità assunzionali dell'Ente unitamente alle disponibilità di bilancio;

3) individuando sulla scorta delle esigenze organizzative e nel rispetto dei vincoli di spesa, le professionalità occorrenti e le relative modalità di reclutamento;

4) quantificando la complessiva spesa di personale (in servizio da assumere) e sommando a quest'ultima ogni altra spesa che, considerata ex lege spesa di personale, concorre a formare la spesa potenziale massima;

- Che la dotazione organica dell'Ente espressa, quindi, in termini finanziari facendo seguito al costo del personale in servizio, **alla data odierna** è rappresentata come segue:

- Categoria "D"

| Profilo professionale | n. Unità | n. posti coperti | n. posti vacanti |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Resp. area tecnica 12 h da febbraio a luglio Art. 1 comma 557 l. 311/2004 | 1 | 1 | 0 |
| Resp. area tecnica 12 h da agosto a dicembre Art. 1 comma 557 l. 311/2004 | 1 | 0 | 1 |

- CATEGORIA "C"

| Profilo professionale | n. Unità | n. Posti coperti | n. Posti Vacanti |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Resp.le area Contabile 36 h | 1 | 1 | 0 |
| Ispettore di Polizia Municipale 36 h | 1 | 1 | 0 |
| Agente di Polizia Municipale 24 h | 1 | 1 | 0 |
| Agente di Polizia Municipale 32 h | 1 | 1 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Istruttore Contabile 36 h | 1 | 1 | 0 |
| Istruttore Amministrativo 24 h | 5 | 5 | 0 |
| TOTALE | 10 | 10 | 0 |

- **CATEGORIA “B”**

| Profilo Professionale | n. Unità | Posti Coperti | Posti Vacanti |
|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Esecutore di Servizi Generali 24 h | 9 | 9 | 0 |
| TOTALE | 9 | 9 | 0 |

-

- **CATEGORIA “A”**

| Profilo Professionale | n. Unità | Posti Coperti | Posti Vacanti |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|
| Operaio Generico 36 h | 2 | 2 | 0 |
| TOTALE | 2 | 2 | 0 |

-

Che la spesa del personale del redigendo bilancio di previsione, complessivamente quantificata, come sopra esposto, confrontata con la media del triennio 2011-2013 (indicatore di spesa potenziale massima), fissata in complessivi **€ 1.036.056,98**, risulta inferiore, evidenziandosi altresì che la citata spesa di personale della media del triennio 2011-2013 è calcolata al netto delle componenti escluse, (IRAP) mentre il costo della dotazione organica è comprensiva delle componenti escluse;

Dato atto che con riferimento tra spesa del personale ed entrate correnti, come previsto dal citato DM del 17 Marzo 2020, il responsabile finanziario ha proceduto alla ricognizione delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE del bilancio preventivo assestato dell'ultimo anno in cui il rendiconto è stato approvato;

Atteso che, all'esito del prospetto per il calcolo per la determinazione della soglia D.M. 17 Marzo 2020 è pari al 53,93%;

Dato atto che l'ente deve essere classificato comune con elevata incidenza di spesa del personale;

Considerato che nell'anno 2021, l'ente rispetta il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto per il 2022 e per gli anni successivi;

Richiamato l'art.1 commi 557 e seguenti della L.27/12/2016 n.296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità;

Dato atto che risultano rispettate le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L.12/03/1999 n.68;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 29/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle azioni positive 2021/2023;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 con la quale è stata effettuata la Ricognizione annuale delle eventuali situazioni di sovrannumero ed eccedenze di personale per il triennio 2021/2023;

Atteso che è stata certificata dal responsabile del settore finanziario l'attivazione e regolare tenuta della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti e non ci sono inadempimenti all'obbligo di certificazione;

Dato atto che il numero degli abitanti al 31/12/2020 è di n. 995;

Rilevato, pertanto che per il triennio 2021/2023, allo stato è programmato quanto segue:

Anno 2021

-utilizzo ex art. co. 557 L.311/2014 di un Istruttore Direttivo Tecnico a 12 ore sino al 31/07/2021 e utilizzo ex art. co. 557 L.311/2014 di un Istruttore Direttivo Tecnico a 12 ore sino al 31/12/2021 a seguito di trasferimento del tecnico incaricato di P.O.;

Anno 2022

NESSUNA ASSUNZIONE

Anno 2023

NESSUNA ASSUNZIONE

Dato atto, comunque, che la programmazione del fabbisogno di personale è un documento dinamico che potrà essere integrato o modificato in funzione del futuro quadro normativo e interpretativo e delle nuove esigenze ovvero di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo vigente;

Ritenuto che in base al principio contabile applicato della programmazione n. 4/1, di cui al D.Lgs. 118/2011, la sezione operativa (SeO) del Documento unico di programmazione contiene anche "la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale", la quale "deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica";

Visto il costo potenziale in funzione della DOTAZIONE ORGANICA ai sensi delle linee guida Funzione Pubblica del 08/05/2018, di cui si allegano i prospetti A, B e C, che della presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la spesa per il lavoro flessibile (art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e ss.mm. ii.) non supera la spesa sostenuta nell'anno 2009;

Dato atto che il presente programma è trasmesso al Revisore unico dei conti per di esprimere il parere;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. della regione siciliana;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 75/2017;

Vista la L.R. n. 5/2014;
Vista la L.R. n. 27/2016;
Vista la L.R. n. 8/2018;

PROPONE

Di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte;

Anno 2021

-utilizzo ex art. co. 557 L.311/2014 di un Istruttore Direttivo Tecnico a 12 ore sino al 31/07/2021, e successivo utilizzo ex art. co. 557 L.311/2014 di un Istruttore Direttivo Tecnico a 12 ore sino al 31/07/2021a seguito di trasferimento del tecnico incaricato di P.O. dando atto che l'Ente con l'adozione del presente Piano non utilizza capacità assunzionale dell'anno 2021(per cessazioni 2020).

Di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2021/2023 come sotto riportato:

| Cat | N. | Profilo profess. | Modalità di Assunz. | Tipo di rapporto | ore | Settore di appartenenza. |
|-----|----|------------------------------|---------------------|-------------------|-----|--------------------------|
| D1 | 1 | Istruttore Direttivo Tecnico | Art. 1 comma 557 | Tempo determinato | 12 | Area Tecnica |

Anno 2022 NESSUNA ASSUNZIONE

Anno 2023 NESSUNA ASSUNZIONE

1. Di Stabilire che le previsioni di cui all'allegato PTFP potrà essere integrata e/o rimodulata, nei limiti della capienza dei documenti di programmazione e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della normativa di riferimento a fronte di nuove e non prevedibili situazioni;
2. Di dare atto che è stato quantificato ai sensi dell'articolo 33 del D.L.34/2019 nella misura del 53,93% il rapporto tra la spesa del personale e dell'ultimo rendiconto approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE del bilancio preventivo assestato.
3. Di trasmettere il presente PTFP alla Ragioneria generale dello stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art.6 -ter del d.lgs. 165/2001, come introdotto dal dlgs.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.18/2018;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PROPONENTE

F.TO Anita Cicoria

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO MARCO AMARASCO

IL SINDACO
F.TO GIUSEPPE VIRGILIO
CANGIALOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI PANEPINTO

Affissa all'Albo Pretorio il

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, li 22-09-2021

IL MESSO COMUNALE
F.TO RITA MARIA VISOCARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI PANEPINTO

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, li

IL MESSO COMUNALE
F.TO RITA MARIA VISOCARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI PANEPINTO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 22-09-2021

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, li 22-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI PANEPINTO
